



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 11/8/2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 22/03/2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/09/2024

TITOLO I

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI IN ECONOMIA

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 9 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

ART. 11- **RINUNCIA ALLA CONCESSIONE D'USO**

ART. 12 - SOSPENSIONE

ART. 13 – **DECADENZA E REVOCA**

ART. 14 - **CONCESSIONE D'USO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART 16– UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

ART. 20 – **DECADENZA E REVOCA CONCESSIONE**

ART. 21 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Art. 22 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Art. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Art. 24 - ASSICURAZIONI

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 25 - DETERMINAZIONE TARIFFE

ART. 26 - MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 27- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

ART. 28 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO
DEGLI IMPIANTI

ART. 29 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 31 RINVII

TITOLO I

ART. 1 – DEFINIZIONI

1) Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per spazio sportivo: il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;

c) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

d) per assegnazione in uso: il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività o allenamenti;

e) per concessione in gestione: **il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo è determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione da parte del Comune con attribuzione al gestore del rischio di gestione in base alle procedure di cui alla vigente normativa;**

per costruzione ovvero ammodernamento e gestione si intendono le procedure previste dagli artt 4 e 5 del dlgs 28 febbraio 2021 n. 38 e s.m.i.;

f) per impianto a rilevanza economica: **l'impianto che offre servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e coesione sociale;**

g) per impianto senza rilevanza economica: **l'impianto il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti realizzati da esso;**

h) per corrispettivo, **l'eventuale importo che il Comune corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;;**

i) per tariffa, **la somma che l'utente versa al Comune o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.**

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc).

2) La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento si realizza in economia o mediante la formalizzazione di rapporti concessori con terzi.

3) Il servizio di custodia e vigilanza delle strutture sportive all'interno degli istituti scolastici in orario extrascolastico fa capo all'Amministrazione Comunale con facoltà di delega alla direzione scolastica e pagamento dei necessari compensi;

4) Il Comune può gestire impianti sportivi in collaborazione con altri Comuni secondo le disposizioni contenute nelle apposite convenzioni;

5) Gli impianti sportivi sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport;

6) Il CONI ha conferito al Comune di Loano il titolo "Città dello Sport" e, pertanto, l'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità e garantisce l'apertura a tutti i cittadini, alle scuole ed ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse;

7) I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni e contribuiscono a promuovere l'immagine turistico sportiva a livello nazionale e internazionale.

8) Il Comune riconosce e garantisce il diritto al gioco e al tempo libero, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la comunità.

9) Il Comune riconosce, promuove e garantisce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, intesa come forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

10) Il Comune riconosce, promuove e garantisce l'attività sportiva tra la popolazione scolastica e si impegna a incentivare progetti di avviamento allo sport con le scuole e con le associazioni sportive che sul proprio territorio svolgono la propria attività.

11) L'amministrazione comunale impegna le associazioni organizzatrici di eventi sportivi ad attivare le opportune sinergie con le categorie economiche del territorio al fine di coinvolgere il più possibile l'intero tessuto ricettivo e commerciale nei programmi di Loano Città dello Sport.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1) Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.

2) Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile **e omologato** con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città. Date le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

3) Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

a) Stadio Comunale Ellena in via S. Amico ;

b) Palazzetto dello Sport Eliodoro Garassini e impianti natatori di località Fej- via Matteotti;

c) impianto sportivo polivalente di via Alba 6;

d) impianto sportivo dedicato al gioco del tennis di via Aurelia 66

e) palazzetto dello Sport Giuseppe Guzzetti (adibito anche a palestra sportiva scolastica) di via Ugo Foscolo;

4) Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi e pertinenti agli Istituti Scolastici:

a) campo da basket esterno del Palazzetto dello Sport Giuseppe Guzzetti;

b) impianti in concessione dalla Provincia di Savona e da altri enti pubblici;

5) Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive (**ad esempio gli spazi sportivi di via San Giuseppe e di via Isonzo**).

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1) Il Comune concede gli impianti sportivi comunali per favorire, garantire e promuovere la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico della comunità.

2) A tal fine sono di interesse pubblico:

a) l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;

- b) l'attività sportiva per le scuole e i progetti sportivi inseriti nel piano dell'offerta formativa;
- c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- d) l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- e) "attività sportiva degli adulti come strumento di tutela della salute e attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- f) le attività sportive che promuovono lo sviluppo in chiave turistica della località;

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

- a) il Consiglio Comunale: approva gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e definisce la disciplina generale delle tariffe per il loro utilizzo;
- b) la Giunta Comunale: attribuisce e/o modifica la classificazione degli impianti sportivi ove necessario; approva i criteri per l'assegnazione degli spazi nel rispetto della vigente normativa, nonché le tariffe e le contribuzioni per il loro utilizzo, il piano di riparto e l'utilizzo degli spazi per gli allenamenti; svolge ogni altra funzione specifica prevista dal presente regolamento ove non rientrante nella competenza dirigenziale;
- c) il dirigente del settore Sport: Provvede alla concessione in gestione ed uso degli impianti, secondo le previsioni del presente Regolamento, ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo. Esercita ogni altro compito gestionale rientrante nella propria competenza.
- d) il dirigente dell'ufficio lavori pubblici: cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovraintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; E' competente nei procedimenti di valutazione tecnica e validazione delle progettazioni nei casi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs 38/2001 e smi ed in tutti i casi in cui sia richiesto un parere tecnico.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI IN ECONOMIA

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO

- 1) Gli impianti sportivi **gestiti in economia** sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive nazionali e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati per lo svolgimento di eventi patrocinati dal Comune, ovvero inseriti nel calendario istituzionale degli eventi sportivi e turistici dell'ente, per attività sociale, sanitario, culturale, sportivo inserite nei progetti "scuola sport" e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
- 2) Gli impianti sportivi negli edifici scolastici sono concessi **negli orari di utilizzo da parte della scuola**;
- 3) La concessione è rilasciata esclusivamente per l'attività, per il periodo e gli orari in essa indicati.
La concessione è a pagamento secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli utilizzi finalizzati ad allenamenti, corsi sportivi o iniziative di carattere culturale o sociale;
- 4) Nuove concessioni d'uso o rinnovi sono rilasciate ai soggetti in regola con i pagamenti dei canoni di utilizzo delle strutture sportive e dei tributi locali.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1) La domanda per l'utilizzo degli impianti è presentata al servizio Sport e Impianti sportivi entro il 30 luglio per la stagione sportiva che comprende il periodo tra il primo settembre e il 15 di giugno.

2) La Giunta Comunale, su proposta del dirigente del settore Sport, definisce i criteri di assegnazione in uso

3) Il dirigente provvede all'istruttoria delle istanze e provvede all'assegnazione.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo e l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e la direzione scolastica cui l'impianto sportivo fa capo.

Il Dirigente dell'ufficio sport, sulla base di tutte le richieste pervenute riferite ai diversi impianti del territorio, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di richieste riferite a palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. Gli orari pomeridiani vengono assegnati o confermati in via preferenziale con più ore, alle società con il maggior numero di atleti di età inferiore ai 16 anni. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e spazi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono da più anni attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti, in relazione agli spazi concessi, nelle giornate di sabato e domenica, salvo accordi fra società, vagliate dall'Ufficio Sport.

ART. 8 - MODALITA' DI UTILIZZO

1) L'accesso agli impianti è consentito al numero massimo di persone stabilito dalla certificazione di agibilità dell'impianto e gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, del regolamento e di quanto stabilito dalla concessione d'uso.

2) La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari e il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

3) L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, al personale degli enti proprietari (nonché a partecipanti ad iniziative da questi organizzate), al personale scolastico per gli impianti sportivi annessi e pertinenti agli istituti scolastici.

4) Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e dei danni a cose durante l'utilizzo degli impianti, sollevando **le Amministrazioni degli enti proprietari** e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

5) In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all' Amministrazione dell'ente proprietario.

6) In caso di utilizzo contemporaneo **di più soggetti indicati al comma 1 dell'art. 6, i danni non imputabili con certezza a un singolo soggetto, sono addebitati in parti uguali ai medesimi.**

7) **I soggetti utilizzatori devono essere** in possesso di polizza R.C., valida per il periodo di utilizzo degli impianti sportivi;

8) **Durante l'orario di utilizzo deve essere presente un responsabile del soggetto dell'utilizzatore, che segnala al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva;**

9) L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

10) Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
- c) effettuare allenamenti negli impianti all'aperto in caso di avverse condizioni metereologiche ;
- d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- e) **depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza autorizzazione del dirigente del servizio Sport.;**

ART. 9 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

1) Gli impianti sportivi comunali di rilevanza cittadina sono aperti per l'attività sportiva dal 1 di settembre al 15 giugno, fatto salvo quanto indicato al comma 4;

2) Gli utilizzatori entro il 30 di novembre comunicano l'intenzione di utilizzare gli impianti sportivi durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie e entro il 28 febbraio per periodi di vacanze pasquali, ponti scolastici e feste nazionali; la possibilità di utilizzo è subordinata al parere favorevole del dirigente. Gli impianti restano comunque chiusi il 25 e 26 dicembre, il 1 gennaio e 6 gennaio, il giorno di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ed il 15 agosto.

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

1) **Le concessioni di massima hanno durata corrispondente all'anno sportivo (1 settembre – 15 giugno).**

2) **Sono consentite concessioni d'uso triennali, ove possibile, fermo restando il periodo e gli orari di utilizzo come determinati annualmente dal dirigente del servizio Sport a seguito della disamina delle istanze pervenute**

3) **Salvo formale rinuncia espressa all'utilizzo secondo quanto stabilito dal successivo articolo, l'Amministrazione Comunale fattura l'utilizzo della struttura sulla base del periodo e degli orari concessi.**

ART. 11- RINUNCIA

1) La comunicazione formulazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno **10 giorni**.

2) **Le comunicazioni verbali o posticipate sono nulle.**

3) In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 12 - SOSPENSIONE

1) Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale o dall'Istituto scolastico, cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

2) **Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessato provvede tempestivamente a darne comunicazione agli utenti e a stornare le ore non utilizzate dal programma di contabilizzazione.**

ART. 13 – DECADENZA E REVOCA

1) In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento il dirigente del servizio Sport diffida formalmente il trasgressore ad adempiere.

2)

2) In caso di mancato adempimento della diffida il dirigente del settore Sport notifica la

decadenza con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

3) Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 14 - CONCESSIONE D'USO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1) Il dirigente del servizio Sport può concedere l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni non sportive compatibilmente con l'attività programmata.

2) Resta fermo l'obbligo in capo al soggetto organizzatore di munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

ART. 15 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio tecnico. Nel caso in cui l'allestimento della manifestazione renda necessario introdurre service ovvero l'allestimento di strutture all'interno dell'impianto (es. palchi, sedie) è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento dotarsi di tutte le autorizzazioni di legge e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità nonché munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni SIAE ed ENPALS, eventuali adempimenti ed oneri stabiliti dalle federazioni sportive, controllo sala e regolare montaggio e smontaggio attrezzature.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART 16– UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

E' fatto obbligo ai gestori riservare alcune ore della giornata per la fruizione degli impianti da parte di associazioni sportive e utenti singoli, ferma restando la facoltà del gestore di esigere il pagamento delle tariffe d'uso concordate con l'amministrazione comunale.

ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- 1) Ai fini della gestione esternalizzata, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.
- 2) In caso di mancato adempimento della diffida il dirigente del settore Sport notifica la decadenza con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
- 3) Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 18 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

1) La gestione di impianti senza rilevanza economica, può essere concessa a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione e propaganda sportiva, Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare effettuando una scelta in via preferenziale fra gli enti con le caratteristiche predette che hanno sede sul territorio e che svolgano l'attività sportiva che nell'impianto viene praticata in via prevalente.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo **siano aggiornati alle norme vigenti** nonché contengano le seguenti previsioni:

a assenza di finalità di lucro;

b democraticità della struttura;

c elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

d obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

3) Il dirigente definisce i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto delle seguenti priorità:

a società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;

a società che svolgono attività sportiva che viene praticata in modo prevalente nell'impianto

b esperienza nella gestione di impianti sportivi, anche con riferimento all'esperienza maturata sul territorio della Provincia di Savona;

c qualificazione degli istruttori ed allenatori

d livello di attività svolta

e attività svolta a favore di giovani, disabili ed anziani e delle scuole

f anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo

g numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto

h società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

4) E' facoltà dell'amministrazione interpellare in via prioritaria Le associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili.

5) Se l'impianto sportivo ha rilevanza sociale rispetto al contesto territoriale l'affidamento avviene a favore di società sportive o associazioni sportive con sede operativa nel territorio e alle seguenti condizioni:

a) parte di cittadini residenti e **in subordine** da parte di cittadini di altri comuni afferenti l'area territoriale interessata, singoli o associati;

b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;

c) l'ottimizzazione gestionale degli impianti in ragione delle loro caratteristiche strutturali e di localizzazione

d) valorizzazione di impianti come poli attrattivi per la comunità locale nell'area territoriale di riferimento

- e) utilizzo dell'impianto quale sede di eventi inseriti nel calendario istituzionale

Salvo i casi disciplinati dall'art. 4 del dlgs 38/2021 e smi, la durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di anni 3, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

ART. 19 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

1) La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

2) Salvo i casi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2021 e smi, la durata della concessione è, di norma, triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 3, previa verifica della convenienza, del pubblico interesse e della buona gestione dell'impianto concesso.

ART. 20 – DECADENZA E REVOCA CONCESSIONE

1) Il Dirigente competente dichiara decaduta la concessione degli impianti sportivi quando:

- a) pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
- b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'atto di concessione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
- c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

2) Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dal Dirigente competente, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/1990, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ;
- b) per sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto presenti al momento della concessione;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 21 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

1) Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2) Si intendono comprese nella definizione di "costruzione" anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.

3) Nei contratti misti di lavori e servizi, e nei contratti di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme di legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento

ART. 22 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

1) Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune.

2) Il concessionario può essere autorizzato dal Dirigente del servizio Sport a stipulare contratti pubblicitari per la medesima durata della concessione.

Art. 23

ASSICURAZIONI

- 1) Gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi
- 2) **La predetta polizza risulta a carico del gestore dell'impianto il quale deve essere anche in possesso della Polizza RCO.**
- 3) Sono a carico di tutte le società sportive, enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate.
- 4) **L'Amministrazione Comunale richiede alla società sportiva di aggiornare la polizza in caso di insufficiente valore o massimale.**

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 24 - DETERMINAZIONE TARIFFE

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
- 2) Le tariffe sono suddivise:
 - a orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - b a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare/manifestazioni);
 - c a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
- 3) Le tariffe possono essere differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
- e) **Nel caso di utilizzo di impianti a gestione externalizzata le tariffe di uso, deliberate dall'amministrazione comunale, sono introitate dal gestore.**

ART. 25 - MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1) **Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, il soggetto che organizza le manifestazioni deve produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali sono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.**
- 2) **Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non sportive (ad esempio concerti, esposizioni, fiere, feste di fine anno ecc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.**
- 3) **La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive è rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.**
- 4) **Le società che non ottemperano agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.**
- 5) **A garanzia dei pagamenti, il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria o cauzione.**

ART. 26- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

- 1) **L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.**
- 2) **La Giunta Comunale può stabilire la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni, tenendo conto delle seguenti priorità:**
 - a) assenza di fini di lucro del soggetto richiedente;
 - b) accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
 - c) utilità sociale, culturale e turistica della manifestazione.

Il dirigente del settore Sport, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla Giunta provvede alla concessione gratuita degli impianti mediante proprio provvedimento.

3) La gratuità può essere ammessa anche in caso di riconoscimento di patrocinio oneroso rilasciato nelle forme previste dal vigente regolamento in materia.

ART. 27 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI

1) All'interno degli impianti sportivi è ammessa la conduzione dei medesimi nelle seguenti forme:

- a) direttamente a cura del Comune **anche mediante affidamento in appalto a ditte specializzate;**
- b) a cura del gestore in caso di esternalizzazione;
- c) mediante stipula di contratti di affitto di azienda sia a cura del Comune che dell'eventuale gestore;
- d) in caso di gestione esternalizzata il contratto di affitto di azienda è stipulato dal gestore dell'impianto sportivo previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 28 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) al corretto utilizzo dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il concessionario della gestione ed il servizio competente per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera che lo approva

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di approvazione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.

3. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi comunali conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte della Giunta da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

ART. 30 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme sovraordinate in materia.